

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 23 luglio 2025.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse anno 2025 e aggiornamento dei criteri di riparto (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999). (Delibera n. 40/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'articolo 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'articolo 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'articolo 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e successive modificazioni, in particolare, l'articolo 1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire, di seguito Fondo, previa deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito CSR, finalizzato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, presso le amministrazioni centrali e regionali, di seguito Nuclei, ivi comprese le funzioni orizzontali, rappresentate dal ruolo di coordinamento in capo a questo Comitato e dal Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito MIP, istituito presso questo stesso Comitato;

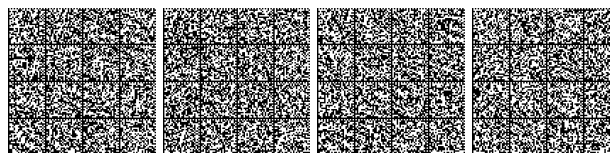
Visto l'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001), in base al quale le risorse stanziare per il citato Fondo potranno cofinanziare, tra l'altro, l'avvio del Sistema MIP e le spese relative al funzionamento della rete dei Nuclei e al ruolo di coordinamento svolto da questo Comitato;

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e successive modificazioni, il quale stabilisce che, per le finalità del MIP, ogni nuovo progetto di investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto, di seguito CUP;

Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010), in seguito al quale risultano esclusi dal riparto i Nuclei delle Province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di concorso delle medesime Province al riequilibrio di finanza pubblica secondo quanto previsto dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 3 e 6 concernenti rispettivamente l'utilizzo del CUP per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, e la sanzione per il suo mancato utilizzo;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pub-



bliche», e in particolare l'articolo 7 comma 1 il quale prevede che i Ministeri individuino nei Nuclei gli organismi responsabili delle attività di valutazione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera d), il quale prescrive che nell'ambito dei sistemi informativi indicati nel citato articolo: «l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice identificativo di gara non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 228 del 2011, recante «Disciplina dei nuclei istituiti presso amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire supporto tecnico alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici»;

Visto l'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l'articolo 1, comma 7, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, disponendo, dall'anno 2021, l'assegnazione annuale di 900.000 euro per il funzionamento del Sistema MIP/CUP;

Visto l'articolo 50, comma 10, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale prevede la: «riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025, con il quale sono stati assegnati al Fondo euro 2.811.210,00;

Ritenuto che anche per il 2025 le attività di raccordo poste in capo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, siano svolte senza aggravio per il citato Fondo;

Vista la delibera CIPE 18 marzo 2013, n. 26, ed in particolare il punto 6, in cui si dispone che «I Nuclei invieranno una relazione annuale, da predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno, sulle attività svolte e sulla spesa sostenuta a valere sia sulle assegnazioni CIPE sia sul cofinanziamento da parte delle amministrazioni di appartenenza»;

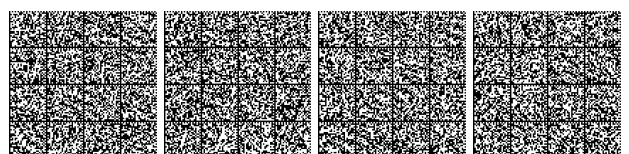
Vista la delibera CIPE 18 novembre 2010, n. 102 e, nello specifico, i punti 2 e 3 che dispongono quanto segue: «2. In relazione ai futuri riparti della legge n. 144/1999, saranno definiti anticipatamente, anche attraverso una riflessione comune che coinvolga il sistema dei Nuclei, criteri di riparto che tengano conto non solo della capacità ma anche della qualità ed efficacia della spesa delle risorse assegnate ai Nuclei, nonché della disponibilità di forme di cofinanziamento da parte delle amministrazioni di appartenenza. 3. Il monitoraggio di tali aspetti sarà svolto dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale i Nuclei invieranno una relazione annuale, da predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno, sulle attività svolte e sulla spesa sostenuta a valere sia sulle assegnazioni CIPE sia sul cofinanziamento da parte delle amministrazioni di appartenenza.»;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 126, con la quale è stato previsto che il DIPE istituisse un Tavolo permanente per assicurare la *governance* multilivello ed il presidio costante delle disponibilità del Fondo e della continuità e adeguatezza dei flussi finanziari, di seguito Tavolo permanente»;

Vista la nota 10 luglio 2017, n. 3396, con la quale il DIPE ha trasmesso la proposta di revisione dei criteri di riparto delle risorse destinate al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei alla CSR, ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Considerato che la CSR, con parere 27 luglio 2017, n. 114, ha approvato la sopracitata proposta;

Considerato che il DIPE ha convocato periodicamente il sopracitato Tavolo permanente la cui ultima riunione si è tenuta in data 10 aprile 2025 e nella predetta riunione è stato approvato il riparto delle risorse del Fondo per l'annualità 2025 e l'aggiornamento della metodologia di riparto che sarà utilizzata a partire dall'annualità 2026;



Vista la nota prot. DIPE n. 6205 del 29 maggio 2025, con la quale il DIPE ha trasmesso alla CSR la proposta di riparto del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e regionali per l'annualità 2025;

Vista la nota prot. DIPE n. 6208 del 29 maggio 2025, con la quale il DIPE ha trasmesso alla CSR la proposta di aggiornamento dei criteri riparto del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e regionali che entreranno in vigore a partire dall'annualità 2026;

Considerato che, con nota prot. DAR n. 9950 del 12 giugno 2025, nella seduta del 12 giugno 2025 la Commissione per gli affari finanziari della CSR ha comunicato l'assenso tecnico in merito al prosieguo dell'*iter* dei provvedimenti concernenti la proposta di riparto delle risorse destinate al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e regionali, annualità 2025, e la proposta di aggiornamento della metodologia di riparto delle risorse del Fondo medesimo, da utilizzare a partire dall'annualità 2026 e successive;

Considerato che nella seduta del 19 giugno 2025 la CSR si è espressa favorevolmente con parere n. 103/CSR in merito alla suddetta proposta di riparto del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e regionali per l'annualità 2025;

Considerato che nella seduta del 19 giugno 2025 la CSR si è espressa favorevolmente con parere n. 104/CSR in merito alla suddetta proposta di aggiornamento dei criteri di riparto del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e regionali a partire dall'annualità 2026;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota dell'Ufficio del Sottosegretario prot. n. 395 del 9 luglio 2025, acquista con prot. DIPE n. 7860 del 9 luglio 2025, con la quale il Segretario del CIPESS propone l'inserimento all'ordine del giorno di questo Comitato la proposta di riparto delle risorse del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e regionali per l'annualità 2025 nonché l'aggiornamento dei criteri di riparto del medesimo Fondo che saranno utilizzati a partire dall'annualità 2026;

Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del regolamento interno di questo Comitato, approvato con delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» come modificata dalla delibera 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota prot. DIPE n. 8440 del 23 luglio 2025 predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso»;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. È approvato il riparto per l'anno 2025 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo lo schema di cui alla Tabella 1 seguente:

— 21 —

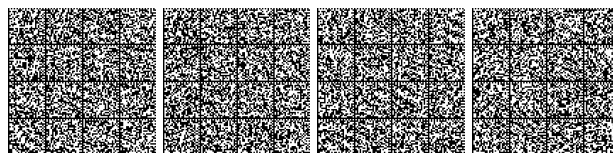


Tabella 1
Proposta di riparto del Fondo - Anno 2025

(Legge n. 144/1999, articolo 1, comma 7) Sezione 1 - Regioni	
Abruzzo	66.334,43
Basilicata	75.250,32
Calabria	86.927,02
Campania	138.935,51
Emilia-Romagna	93.153,79
Friuli V-Giulia	62.557,26
Lazio	105.918,36
Liguria	56.091,30
Lombardia	142.519,59
Marche	62.483,23
Molise	41.954,36
Piemonte	92.062,57
Puglia	111.779,80
Sardegna	81.418,70
Sicilia	134.236,37
Toscana	60.948,31
Umbria	52.322,99
Valle d'Aosta	53.412,95
Veneto	99.954,42
Totale	1.618.261,28
Sezione 2 - amministrazioni centrali	
Politiche agricole	36.618,59
Giustizia	36.618,59
Cultura	36.618,59
MIT	36.618,59
Salute	36.618,59
Interno	36.618,59
PCM-DIPE	36.618,59
Totale	256.330,13
Sezione 3 - Funzioni orizzontali	
MIP/CUP	900.000,00
PCM-NUPC (ex NUVAP)	36.618,59
Totale	936.618,59
Totale Fondo anno 2025	2.811.210,00

2. A partire dal riparto per l'annualità 2026 verranno utilizzati i nuovi criteri di riparto del Fondo, approvati dalla CSR con parere n. 104 del 19 giugno 2025, come da documento allegato 1, parte integrante della delibera.

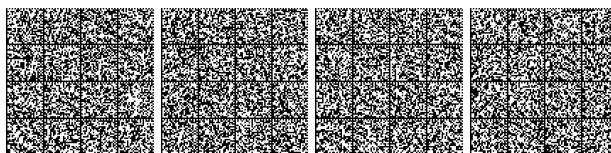
Roma, 23 luglio 2025

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1535



Aggiornamento criteri di Riparto delle risorse destinate al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) e dei sistemi informativi CUP e MIP

(Legge n. 144 del 1999, articolo 1, comma 7)

Aggiornamento dei criteri di riparto

La determinazione della percentuale spettante a ciascun Nucleo regionale avviene sommando tre parametri, secondo quanto segue:

1. parametro QUOTA FISSA – il 40% delle risorse destinate ai nuclei regionali è suddiviso in maniera uguale per ogni nucleo ed è pari ad 1/19 esimo;
2. parametro POPOLAZIONE al 1° gennaio 2023 (fonte sito ISTAT) – il 30% delle risorse destinate ai nuclei regionali è suddiviso in misura pari alla quota della popolazione residente nella regione di riferimento del Nucleo, sul totale delle 19 regioni considerate¹;
3. parametro OBIETTIVI SPECIFICI DEI PROGRAMMI REGIONALI COFINANZIATI CON I FONDI SIE (FESR – FSE+), relativi al ciclo di programmazione 2021-2027 – il restante 30% delle risorse destinate ai nuclei regionali è suddiviso in misura pari alla percentuale del numero di Obiettivi Specifici (OS) assunti nei propri Programmi Regionali (PR) FESR FSE+ 2021-2027 sul totale degli OS assunti nei PR dalle 19 regioni.

Il numero degli OS assunti da ogni Regione nei propri programmi regionali per il ciclo di programmazione 2021-2027 sarà trasmesso al Dipartimento per la programmazione e coordinamento della politica economica (DIPE) dal Nucleo per le politiche di coesione (NUPC). Si utilizzeranno per tutti i riparti, fino all'eventuale cambiamento di criterio, i dati riferiti alla versione iniziale dei PR, così come inizialmente approvati da parte della Commissione Europea (CE) e trasmessi dal NUPC.

Meccanismo di capping

L'aggiornamento dei criteri comporta il ricalcolo della chiave di riparto. Si è condiviso durante la riunione del *Tavolo permanente per assicurare la governance multilivello ed il presidio costante delle disponibilità del Fondo e della continuità ed adeguatezza*

¹ I Programmi regionali FERS ed FSE+ risultano approvati tra luglio e dicembre 2022; per tale motivo si assume il parametro popolazione al 1° gennaio 2023.



dei flussi finanziari, del 16 aprile 2024, di riconsiderare eventuali eccessive differenze rispetto alla chiave di riparto precedente.

Viene a tal fine inserito un meccanismo di *capping* che prevede due soglie:

- un tetto massimo alla riduzione della quota pari al 5% della differenza tra le due chiavi di riparto, R_{nc} e R_{17} (*capping down*), per le regioni che subirebbero una significativa riduzione di risorse rispetto alla chiave di riparto del 2017;
- un tetto massimo per l'incremento della quota pari all'1% della differenza tra le due chiavi di riparto, R_{nc} e R_{17} (*capping up*), per le regioni che con la nuova ripartizione, beneficerebbero di un notevole incremento di risorse.

Per ogni regione il *capping* si applica sulla base del confronto percentuale tra la quota di riparto ottenuta dall'aggiornamento dei criteri (R_{nc}) rispetto alla quota di riparto della precedente chiave (R_{17}) secondo le seguenti formule:

$$\text{Se } \frac{(R_{nc} - R_{17}) * 100}{R_{17}} < -5\% \quad \text{allora } R_n = R_{17} + 5\% (R_{nc} - R_{17}) \quad (\text{capping down})$$

$$\text{Se } -5\% \leq \frac{(R_{nc} - R_{17}) * 100}{R_{17}} \leq 1\% \quad \text{allora } R_n = R_{nc} \quad (\text{no capping})$$

$$\text{Se } \frac{(R_{nc} - R_{17}) * 100}{R_{17}} > 1\% \quad \text{allora } R_n = R_{17} + 1\% (R_{nc} - R_{17}) \quad (\text{capping up})$$

dove

R_{nc} = quota di riparto della regione i-esima calcolata dai criteri aggiornati (=quota pre capping)

R_{17} = quota di riparto della regione i-esima nella chiave 2017

R_n = quota di riparto della regione i-esima dopo le correzioni (regioni corrette)

Le quote di riparto così ottenute (R_n) vengono riproporzionate a 100 (R_{24}).



Tabella 1: applicazione chiave di riparto

Regioni \ Criteri	Quota di Riparto 2017 (R17)	Quota fissa 40%	Quota popolazione (1° gennaio 2023) 30%	Quota Obiettivi Specifici (2021-2027) 30%	Chiave di Riparto pre-capping (Rnc)	Quota di riparto corretta (Rn)	Quota di Riparto post-capping e riproporzionamento (R24)
Abruzzo	3,9144	0,0526	0,0220	0,0515	4,3103	3,9184	3,9238
Basilicata	4,4406	0,0526	0,0093	0,0609	4,2106	4,4291	4,4352
Calabria	5,1296	0,0526	0,0319	0,0679	5,0988	5,0988	5,1058
Campania	8,1987	0,0526	0,0968	0,0703	7,1167	8,1446	8,1558
Emilia Romagna	5,4971	0,0526	0,0766	0,0445	5,7389	5,4995	5,5070
Friuli V-Giulia	3,6916	0,0526	0,0206	0,0492	4,1997	3,6966	3,7017
Lazio	6,2503	0,0526	0,0988	0,0492	6,5441	6,2533	6,2618
Liguria	4,0778	0,0526	0,0260	0,0398	4,0799	4,0799	4,0855
Lombardia	8,4102	0,0526	0,1722	0,0422	8,5368	8,4115	8,4230
Marche	4,0644	0,0526	0,0256	0,0445	4,2091	4,0658	4,0714
Molise	3,4567	0,0526	0,0050	0,0445	3,5907	3,4581	3,4628
Piemonte	5,4327	0,0526	0,0734	0,0515	5,8529	5,4369	5,4443
Puglia	6,5962	0,0526	0,0675	0,0656	6,0980	6,5713	6,5803
Sardegna	4,8046	0,0526	0,0273	0,0632	4,8201	4,8201	4,8267
Sicilia	7,9214	0,0526	0,0831	0,0679	6,6362	7,8571	7,8679
Toscana	5,0217	0,0526	0,0632	0,0422	5,2658	5,0242	5,0310
Umbria	4,0416	0,0526	0,0148	0,0515	4,0944	4,0421	4,0477
Valle d'Aosta	3,1519	0,0526	0,0021	0,0398	3,3635	3,1541	3,1584
Veneto	5,8984	0,0526	0,0837	0,0539	6,2335	5,9017	5,9098
totale	100,0000	1,0000	1,0000	1,0000	100,0000	99,8631	100,0000

Chiave di validazione

La quota di riparto ottenuta per il singolo Nucleo regionale nella fase precedente viene modificata in ogni annualità, per tenere conto del sistema di premialità o penalizzazioni che, per l'attribuzione annuale delle risorse del Fondo per i Nuclei regionali è basato sugli esiti della capacità di assolvimento di tre criteri di validazione:

- partecipazione dei Nuclei alle attività di Rete, certificata dal NUPC nella sua relazione annuale al DIPE;
- assorbimento delle risorse utilizzate rispetto alla precedente delibera annuale del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), certificate dall'Amministrazione nella relazione inviata al DIPE;



- continuità nell'operatività del Nucleo, certificata dall'Amministrazione nella relazione inviata al DIPE.

Tali variabili, singolarmente prese, possono quindi determinare un abbattimento massimo pari rispettivamente al 10% (partecipazione), 20% (assorbimento) e 50% (continuità) della percentuale finale ex chiave di riparto, (fermo restando che l'Amministrazione regionale è tenuta a dare evidenza che le attività del Nucleo sono state comunque svolte). La penalizzazione massima può quindi raggiungere l'80% della quota spettante allo specifico Nucleo in assenza di penalizzazioni. Nel caso in cui non sia data evidenza dall'Amministrazione dello svolgimento delle attività spettanti al singolo nucleo con gli uffici ordinari o altri mezzi, la penalizzazione per continuità nell'operatività viene portata al 70% e la penalizzazione massima può quindi raggiungere il 100% della quota sulla base dei tre già citati criteri:

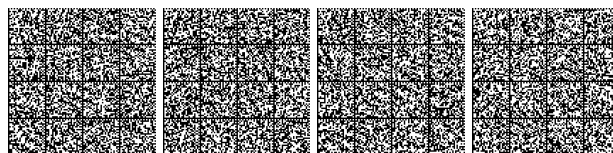
- La partecipazione alla Rete giudicata² "sistematica", ovvero "discontinua", ovvero "insufficiente" determina rispettivamente un abbattimento dello 0%, 5% e 10%;
- Un indicatore di assorbimento (A), ottenuto rapportando la spesa annuale rendicontata nella Relazione annuale del singolo Nucleo finanziata con risorse CIPESS all'ultimo trasferimento di risorse operato dal CIPESS ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 Maggio 1999, n. 144, maggiore o uguale a 0,9; compreso tra 0,5 e minore di 0,9; minore di 0,5 determina rispettivamente un abbattimento di 0%, 10%, 20% ovvero sia $(A) \geq 0,9$ determina un abbattimento dello 0%; $0,5 \leq (A) < 0,9$ determina un abbattimento del 10%; $(A) < 0,5$ determina un abbattimento del 20%.
- La mancanza di continuità nell'operatività del Nucleo determina una riduzione in proporzione al numero di mesi³ durante i quali il Nucleo non risulta costituito⁴; se il numero di mesi è inferiore o uguale a tre non si applica alcuna penalizzazione, per periodi compresi tra quattro e dodici mesi la penalizzazione varia da 4/12 a 12/12 del 50%, in proporzione al numero degli stessi.

In caso di mancata o incompleta presentazione delle relazioni e dei dati richiesti, verrà applicata la massima penalizzazione per tutte le variabili non presentate o incomplete.

² Secondo le modalità riportate nella nota tecnica NUVAP (ora NUPC) del 26 maggio 2017 che specifica come vengono determinati i parametri.

³ Il mese viene considerato per intero se il periodo è superiore ai 15 giorni.

⁴ Per mancata costituzione del Nucleo si intende: l'assenza di nomina dei componenti e del responsabile/coordinatore del Nucleo.



La somma delle eventuali penalizzazioni, a carico dei singoli Nuclei le cui variabili di validazione non avessero valori massimali, costituisce una riserva di premialità da redistribuire a favore dei Nuclei 'virtuosi', ossia quelli che non hanno subito penalizzazioni. Tale redistribuzione avviene in proporzione alle relative percentuali ex chiave di riparto.

I valori della partecipazione alla Rete dei singoli Nuclei, in un certo anno solare di riferimento, vengono comunicati dal NUPC al DIPE all'interno della prevista relazione. I valori dell'indicatore di assorbimento vengono calcolati dal DIPE, sulla base dei valori dichiarati dai Nuclei nella tabella "*Scheda Rendicontazione dei Costi*" della relazione annualmente inviata dagli stessi.

I valori relativi ai periodi nei quali il Nucleo non risulta costituito vengono comunicati dalle Regioni certificandoli nell'apposita sezione delle Relazioni annuali dei singoli nuclei.

25A05702

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di pentamidina ioneato «Pentacarinat».

Estratto determina AAM/PPA n. 592/2025 del 26 settembre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1051.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 - Milano, codice fiscale 00832400154.

Medicinale: PENTACARINAT.

Confezione:

«300 mg polvere per soluzione iniettabile o da nebulizzare» 1 flacone - A.I.C. 027625019;

alla società The Simple Pharma Company Limited, con sede legale in Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, D02P593 Dublino, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05634

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA n. 643/2025 del 10 ottobre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1201.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a. (ora Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico S.p.a.) con sede legale e domicilio fiscale in via Licinio n. 11 - 22036 - Erba - Como (CO), codice fiscale 00232040139 (SIS 138).

Medicinale: ACURMIL.

Confezioni A.I.C. n.:

035348010 - «25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

035348022 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

Medicinale: ARFEN.

Confezioni A.I.C. n.:

024635029 - «500 mg compresse» 30 compresse;

024635094 - «10 mg/ml soluzione vaginale» 5 flaconi da 140 ml + 5 cannule;

024635106 - «400 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 3 ml.

Medicinale: CALCO.

Confezioni A.I.C. n.:

027488016 - «50 U.I./ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

027488028 - «100 U.I./ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml.

Medicinale: DRAVYR.

